

## FABBRICATI EX RURALI

L'Agenzia delle Entrate sezione Territorio in questi giorni sta inviando a tutti i proprietari dei fabbricati ancora censiti al Catasto Terreni come **Fabbricati Rurali**, un **Atto di Contestazione per Violazione delle norme Tributarie** applicando una sanzione pari a 1032,00 Euro per ogni fabbricato (800 lettere sono già state spedite, altre 600 saranno inviate a breve).

Tale Contestazione è conseguente al mancato passaggio dal Catasto Terreni al Catasto Fabbricati (accatastamento) di questi fabbricati il cui termine scadeva il 30.11.2012, chi non ha provveduto ad adeguarsi è soggetto al pagamento della sanzione.

Ottemperando entro 60 giorni dalla notifica dell'atto è possibile usufruire della riduzione di 1/3 della sanzione (344,00 Euro), nel caso il contribuente ritenesse quanto contestatogli irregolare può presentare le proprie deduzioni difensive.

E' importante precisare che tale sanzione spetta solo se il fabbricato **possiede i requisiti di ruralità** o se questi requisiti sono stati **persi da meno di 5 anni**.

Dovranno quindi pagare la sanzione:

- i coltivatori diretti o chi ha ceduto in affitto a coltivatori diretti il fabbricato in oggetto;
- chi ha perso i requisiti di ruralità da meno di 5 anni.

**In tutti gli altri casi la sanzione non è dovuta.**

Coloro che ricevessero la sanzione e non sono tenuti al pagamento della stessa devono predisporre la **RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA** indicando il motivo e da quale data il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità, ovviamente la data deve essere superiore di 5 anni.

Alla Richiesta di Esercizio di Autotutela è opportuno allegare la documentazione che dimostri quanto dichiarato o la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** dove occorre specificare di non essere coltivatore diretto, di non avere affittato l'immobile a coltivatori diretti indicando inoltre la data di perdita dei requisiti di ruralità.

Si ricorda che il pagamento ridotto della sanzione non permette il suo annullamento.

E' comunque necessario procedere all'accatastamento dei fabbricati ancora censiti al Catasto Terreni come Fabbricati Rurali perché in caso contrario procede d'ufficio l'Agenzia delle Entrate, addebitandone poi i costi.



Atto n. [redacted]  
Campione Certo n. 20171117000000000000000000002596

Data, 17/11/2017

Al Sig.

**Atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. [redacted]  
(Art. 16 DLgs n. 472/1997)**

Gentile contribuente,  
dalle informazioni presenti negli atti del Catasto risulta che Lei, alla data del **30 novembre 2012**, era intestatario di immobili ancora censiti al Catasto Terreni come fabbricati rurali, i cui identificativi sono di seguito riportati:

Comune
BOBBIO

Identificativi di riferimento del Catasto Terreni			
Sezione:	Foglio:	Mappale:	Subalterno:
Sezione:	Foglio:	Mappale:	Subalterno:

Intestatarì		
PERSONE FISICHE/GIURIDICHE	CODICE FISCALE	TITOLO E QUOTE
[redacted]	[redacted]	Proprietà per 1000/1000

I predetti immobili, in quanto fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei Terreni, dovevano essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il **30 novembre 2012**, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze n. 701/1994, ai sensi dell'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011. Al sensi dell'articolo 13, comma 14-quater, del decreto legge n. 201/2011, la mancata dichiarazione nel termine di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, il cui importo va da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00.

Poiché i suddetti immobili non risultano essere stati dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, con il presente atto si contesta la violazione delle norme sopra richiamate che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come di seguito determinata.

L'applicazione della sanzione non esonera comunque dall'obbligo di dichiarare gli immobili in catasto.

**DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

Visto il D.Lgs n. 472/1997;  
Ritenuto che i fatti esposti escludono la sussistenza di cause di non punibilità (art. 6 del D.Lgs n. 472/1997);  
Tenuto conto della gravità della violazione, desunta dal numero di unità immobiliari non dichiarate (art. 7 del D.Lgs n. 472/1997);  
Tenuto conto del fatto che non sono stati forniti elementi idonei ad escludere l'obbligo di presentare la dichiarazione in catasto;  
Considerato che nei tre anni precedenti non risulta essere incorso in altre violazioni delle medesime disposizioni, definite ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del Dlgs. n. 472/1997;

Si applica la seguente sanzione amministrativa:

<b>Cumulo materiale:</b>	
- sanzione base (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264):	€ 1.032,00
- sanzione base x n. 2 unità immobiliari accertate:	€ 2.064,00
<b>Cumulo giuridico (sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio):</b>	
- sanzione prevista per la violazione più grave (da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264):	€ 1.032,00
- sanzione base € 1.032,00 aumentata del 25%:	€ 1.290,00
<b>Tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione applicata è la seguente:</b>	€ 1.290,00
<b>- Spese di notifica del presente atto:</b>	€ 8,75

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto è possibile definire la controversia in forma agevolata, usufruendo della riduzione ad 1/3 della sanzione sopra determinata, pari a € 430,00, oppure presentare deduzioni difensive, così come indicato nelle "Informazioni per il contribuente".

I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

### INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

#### • **Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze.**

Se ritiene che questo atto non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa (art. 2 quater del Dl n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere il riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di PIACENZA.

Inoltre, se le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia e riportate in questo atto sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *online* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.**

#### • **Definizione agevolata delle sanzioni (art. 16, comma 3, del Dlgs n. 472/1997)**

Entro il termine previsto per proporre ricorso può definire in forma agevolata le sanzioni con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata.

#### • **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle somme sopra indicate può essere effettuato, utilizzando il modello F24 allegato al presente avviso in triplice copia, allo sportello o per via telematica, presso gli Istituti bancari, Poste Italiane SPA, gli agenti della riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

**Attenzione:** il modello allegato riporta l'importo della sanzione ridotta ad un terzo, per cui può essere utilizzato solo nel caso in cui decida di pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso e beneficiare così della definizione agevolata.

Il modello, in parte precompilato, deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro "Contribuente" relativi a "Codice fiscale", "Dati anagrafici" e "Domicilio fiscale".

**Il versamento integrale del relativo importo da parte di uno dei soggetti intestatari dell'immobile estingue l'obbligazione.** Si fa presente che, in caso di mancato pagamento sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

Se decide di proporre reclamo-mediazione contro questo atto il pagamento è sospeso fino al novantesimo giorno successivo alla data di presentazione del ricorso (articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992).

#### • **Presentazione di deduzioni difensive**

Se decide di non usufruire della definizione agevolata, entro il termine per proporre ricorso Lei può produrre deduzioni difensive all'Ufficio che ha emesso il presente atto. In caso contrario, l'atto si considera a tutti gli effetti un provvedimento di irrogazione della sanzione, impugnabile in Commissione tributaria provinciale.

Le ricordiamo che se si avvale della possibilità di presentare le deduzioni difensive non è ammessa l'impugnazione immediata di questo atto e se proposta diventa improcedibile (art. 16, comma 5, del Dlgs n. 472/1997). Entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive l'Ufficio irroga, con atto motivato, a pena di nullità, le relative sanzioni anche tenendo conto delle stesse deduzioni (art. 16, comma 7, del Dlgs n. 472/1997). Le sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte, sono definibili in maniera agevolata entro il termine per proporre ricorso, versando 1/3 del dovuto (art. 16, comma 7 bis, del Dlgs n. 472/1997).

L'atto di irrogazione è impugnabile presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 19, lett. o, del Dlgs n. 546/1992).

#### • Ricorso/Reclamo e mediazione

*Quando e come presentare ricorso (artt. 17-bis e seguenti del Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica tenendo conto che il calcolo dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto (art. 1, L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. In tali casi, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei novanta giorni dalla data di notifica, previsti per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'istituto del reclamo/mediazione ha la finalità di prevenire le liti che possono essere risolte senza ricorrere al giudice e garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

*A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di PIACENZA.

*Come notificare il ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta allo stesso Ufficio, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno;
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

*Dati da indicare nel ricorso*

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore incaricato o della parte che sta in giudizio personalmente;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;
- eventuale proposta di mediazione;
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito;
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del Dlgs n. 546/1992.

*Come costituirsi in giudizio*

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente deve, nei 30 giorni successivi, a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la

**RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA**

Con questo modello il Contribuente può chiedere all'Amministrazione finanziaria il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.

Io sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

via/piazza \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

*Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una ditta/società in qualità di titolare /legale rappresentante/altro (specificare) \_\_\_\_\_*

della ditta/società \_\_\_\_\_

con sede in via \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ codice fiscale/partita Iva \_\_\_\_\_

**chiedo**

di riesaminare e di procedere all'annullamento totale / parziale del seguente atto:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> atto di contestazione         | <input type="checkbox"/> avviso di rettifica        |
| <input type="checkbox"/> comunicazione di irregolarità | <input type="checkbox"/> avviso di accertamento     |
| <input type="checkbox"/> cartella di pagamento         | <input type="checkbox"/> altro (specificare): _____ |
| <input type="checkbox"/> rigetto istanza di rimborso   |   |

con n. di prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ notificato il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

relativo all'anno d'imposta \_\_\_\_\_ che, con riferimento ai seguenti importi € \_\_\_\_\_

risulta illegittimo per questi motivi: \_\_\_\_\_

Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria (in caso di atti impugnabili).

Allegati: \_\_\_\_\_

**Delego (compilare se interessa)**

alla presentazione questa richiesta \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_,

tipo documento di riconoscimento \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Allego la fotocopia del documento di riconoscimento

Piacenza, \_\_\_\_\_ Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

**SEZIONE COMPILATA A CURA DELL'ADDETTO DELL'UFFICIO**

Identificazione del  Richiedente  Delegato (a cura dell'addetto che riceve l'istanza)

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Documento: tipo \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ Rilasciato il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Firma leggibile dell'addetto dell'Ufficio \_\_\_\_\_

# Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/\_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Luogo, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.